

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONZANO VENETO, CAERANO DI SAN MARCO E CAMPO SAN MARTINO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2025 il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di MAGGIO nella residenza del Comune di Ponzano Veneto (Treviso)

TRA

il Comune di **PONZANO VENETO** con sede in Via Giovanbattista Cicogna, codice fiscale 00517500260, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Baseggio Antonello, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il **COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO** con sede in piazza della Repubblica 1, codice fiscale **83003810260**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Altin Francesca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO** con sede in via E. Breda 2, codice fiscale 01526860281, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Tardivo Dario Luigi, quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai

Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del Servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'Amministrazione comunale di PONZANO VENETO con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di CAERANO DI SAN MARCO, con delibera di Consiglio Comunale n. 7

del 22 aprile 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di CAMPO SAN MARTINO, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23 aprile 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di PONZANO VENETO, di CAERANO DI SAN MARCO E di CAMPO SAN MARTINO stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di PONZANO VENETO (TV) assume la veste di Comune capo convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria comunale convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale generale; l'erogazione della retribuzione di risultato come specificato dal successivo art. 6, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario comunale generale per lo svolgimento di incarichi o

per l'esercizio di attività.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, 164/2000, 113/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio convenzionato, il Segretario comunale generale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diversa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

Resta inteso che l'individuazione dell'unico Segretario avviene tra i Comuni associati, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall' art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR n. 465/97: a tal fine, si precisa che il comune capofila ha un Segretario titolare di segreteria.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale generale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Il Segretario Generale della segreteria convenzionata dipende funzionalmente per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni convenzionati di volta in volta interessati agli atti trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento

giuridico che per quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti di concerto con l'altro Sindaco, ove espressamente previsto dalla legge o dalla convenzione.

Per la sostituzione in caso di impedimento temporaneo o di assenza del Segretario Generale, in caso di assenza di un Vicesegretario, potrà essere nominato un unico Segretario supplente.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

La presenza ordinaria settimanale del Segretario Generale dei Comuni convenzionati, presso i Comuni convenzionati medesimi, sarà dallo stesso di norma ripartita nella misura pari al 33,33% delle ore presso il Comune di Ponzano Veneto, al 50,00% delle ore presso il Comune di Caerano San Marco e al 16,67% presso il Comune di Campo San Martino. Nel corso della durata della convenzione, con delibere di Giunta Comunale, potrà essere stabilita una diversa ripartizione dell'orario del Segretario Generale dei Comuni convenzionati.

È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Generale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli

Comuni convenzionati, provveda a una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale generale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune convenzionato.

Il rimborso dovrà essere effettuato dal Comune convenzionato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del Comune Capo-convenzione.

In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale generale spetta quanto previsto dall'articolo 61 del CCNL Segretari del 16.07.2024, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;
- è fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni

affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tali ultimi casi, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 267/2000);

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione;

- per l'espletamento delle funzioni al Segretario comunale generale, ogni Comune convenzionato provvederà inoltre alla fornitura dei pasti o del buono pasto al Segretario Generale sulla base dei rientri pomeridiani del Segretario.

- i diritti di segreteria, se spettanti al Segretario Comunale Generale, di cui alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, per l'attività rogatoria di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), saranno liquidati e trasmessi trimestralmente al Comune Capofila per il pagamento, dai Comuni convenzionati presso i quali o nell'interesse dei quali le prestazioni sono state effettuate. Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 56, comma 1, lettera f) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/07/2024.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario comunale generale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Le spese sopra definite - salvo quelle esclusive in capo al singolo Comune - e quelle relative al trattamento economico del Segretario comunale generale, così come determinate dall'art. 56 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/07/2024, e successive integrazioni e/o modificazione, graviteranno, con esclusione dei compensi correlati alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/200 su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune PONZANO VENETO 33,33% (trentatre,33 per cento)
- Comune CASERANO SAN MARCO 50,00% (cinquanta,00 per cento)
- Comune CAMPO SAN MARTINO 16,67% (sedici,67 per cento)

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla presa di servizio del Segretario titolare della convenzione; prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Volontà consensuale dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui la Prefettura di Venezia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;
- Recesso unilaterale di uno dei comuni contraenti da adottare con delibera di Consiglio, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della delibera da parte dell'altro comune.

In caso di recesso unilaterale di uno o più Comuni contraenti, le ore di servizio prestate presso gli stessi e la relativa spesa per la retribuzione del segretario comunale generale, saranno ripartite in parti uguali fra i Comuni restanti.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'AGES n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già

facenti parte della convenzione il Segretario è stato nominato. Ove non si addivena all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione, salvo diversa opzione da parte del Segretario. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, andranno trasmessi alla ex Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in segreteria comunale di classe seconda - "classe II^" - (popolazione del comune di maggiore dimensione tra i 10.000 abitanti e fino a 65.000) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale generale, risultando ogni Comune avere il seguente numero di abitanti alla data del 31.12.2024:

Comune di Ponzano Veneto: abitanti 13.047

Comune di Caerano di San Marco: abitanti 7.870

Comune di Campo San Martino: abitanti 5.584

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei

Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti e, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, sarà inviata alla Prefettura di Venezia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Ponzano Veneto Baseggio Antonello

Il Sindaco di Caerano di San Marco Altin Francesca

Il Sindaco di Campo San Martino Dario Luigi

Il presente atto viene sottoscritto mediante firme digitali, ai sensi del Capo II D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., i cui certificati, all'atto dell'apposizione, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA

A DOCUMENTO INFORMATICO

(art. 23 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale)

Certifico io sottoscritta Patrizia Stefan, Istruttore Amministrativo cat. C addetto alla Segreteria generale, ai sensi dell'art. 23 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, che la presente copia informatica di convenzione costituita da n. 11 pagine è conforme, in tutte le sue

componenti, all'originale firmato digitalmente dalle parti in data 14 maggio 2025, la cui validità del certificato di firma è stata da me accertata.

Ponzano Veneto, 14 maggio 2025

Patrizia Stefan

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.